OGGETTO:

GARA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE D'USO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI MONTE S. GIULIA A MONCHIO DI PALAGANO (MO)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELLART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

sottoscritto/a prov.	
a a prov cittadinanza	
ente a	
	-
alità di: (barrare la casella che interessa)	
[] titolare di Impresa Individuale	
con sede in	c.a.p
via	n
P. IVA	tel
indirizzo e-mail:	
indirizzo PEC:	
[] legale rappresentante	
della Ditta	
con sede in	c.a.p
via	
P. IVA	
iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.	
numero di iscrizione	
data di iscrizione	
durata / data termine della Ditta	
forma giuridica della Ditta concorrente	
attività svolta dalla Ditta	
organi di amministrazione	
nominativi delle persone che compongono de	etti organi e indicazione dei poteri loro attril
monimum dens persons ene compongono di	etti organi e mareazione dei Potem 1010 dian
indirizzo e-mail:	
indirizzo e-manindirizzo PEC:	
mumizzu fec.	
[] in rappresentanza della Società Cooperati	ive Società Cooperative
con sede in	c.a.p

P. IVA	CF
iscritta al Registro delle Imprese de	ella C.C.I.A. di
indirizzo PEC:	
forma giuridica della Ditta	
attività svolta dalla Ditta	
organi di amministrazione	
nominativi delle persone che comp	ongono detti organi e indicazione dei poteri loro attribuiti
indirizzo e-mail:indirizzo PEC:	
iscritta dal pres	so:
o al Registro Prefettizio di	
o all'Albo Nazionale delle Società	Cooperative e dei Consorzi a mutualità prevalente di
[] altro (da specificare) altro	

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai fini della partecipazione all'asta pubblica indicata in oggetto

DICHIARA

- 1. di conoscere e accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nell'Avviso pubblico per l'assegnazione della concessione d'uso dell'edificio polifunzionale a servizio del Parco provinciale della Resistenza di Monte S. Giulia (Palagano Mo) e di accettare sin d'ora gli obblighi contenuti nello schema di atto di concessione che sarà oggetto di sottoscrizione, disponibile tra i documenti gara;
- 2. di aver preso visione dei locali oggetto della concessione, dei beni mobili ivi presenti, e delle attrezzature a servizio dell'area ristorazione e bar e di accettare i medesimi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nonché di avere preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze che comunque possono influire sulla concessione oggetto della presente concessione (si allega alla presente attestazione relativa all'esecuzione del sopralluogo obbligatorio);
- 3. di essere in possesso dei **requisiti morali** di cui all'art. 71 commi 1 e 2 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 richiesti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
- 4. di non trovarsi in una delle cause di impedimento all'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione elencati all'art. 71 commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 26/03/2010 n. 59 (*vedi nota 1*); 5. di essere iscritto alla competente Camera di Commercio Industria e Artigianato, o di impegnarsi nel caso di offerta presentata da persona fisica, a provvedere alla costituzione di impresa individuale entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza dalla aggiudicazione

stessa;

- 6. di aver preso conoscenza degli obblighi generali e specifici contenuti nell'atto di concessione che si accettano incondizionatamente sin d'ora;
- 7. di essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, previste dall'art. 80 commi 1–2-3-4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (*vedi nota 2*);
- 8. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- 9. che alla data odierna la Ditta rappresentata non si trova in stato di liquidazione, di cessazione dell'attività, di fallimento o di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, o in ogni altra analoga situazione e che non è neppure in corso una procedura per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
- 10. che a carico della Ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- 11. di essere in possesso dei **requisiti professionali** indicati dall'art. 6 comma 2 della L.R. n. 14/2003, vale a dire (*barrare la casella corrispondente al proprio stato*) (vedi nota 3):
 - [_] avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, o per il commercio e per la preparazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, almeno triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e bevande;
 [_] avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, un'attività d'impresa nel settore merceologico alimentare o nel settore della
 - quinquennio, un'attività d'impresa nel settore merceologico alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande oppure avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
 - [_] di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla Legge 11/06/1971 n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, o di essere stato iscritto al medesimo registro per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), e c) dell'art. 12 comma 2 del D.M. 04/08/1988 n. 375 (Norme di esecuzione della Legge 11/06/1971 n. 426 sulla disciplina del commercio), salva cancellazione.

Nel caso di Società, Associazioni o organism	i collettivi	i	predetti	requisiti	professionali	sono
posseduti dal :						
legale rappresentante sig					_	
dal delegato all'attività di somministrazione sig.						

- 12. di non essere nelle ulteriori condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12, 92, e 131 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931);
- 13. di essere a conoscenza che l'esercizio dell'attività oggetto della presente concessione è subordinato al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché alle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di sorvegliabilità;

- 14. di impegnarsi a rispettare le caratteristiche ed i requisiti stabiliti dal D.M. 05.08.1994 n. 534 concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblico esercizio di somministrazione;
- 15. di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta economica, degli oneri previsti e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti e indicazione degli estremi delle posizioni previdenziali e assicurative della ditta;
- 16. di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei relativi accordi integrativi applicabili in ragione della natura dell'attività da svolgere presso i locali oggetto della presente concessione e indicazione dei contratti collettivi che la Ditta è tenuta ad applicare;
- 17. il numero totale dei dipendenti della ditta è ______
- 18. che la ditta è in regola / non è soggetta (barrare la dicitura non corrispondente al proprio stato) rispetto all'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999;
- 19. di accettare senza alcuna riserva la sottoscrizione dell'atto di concessione con spese a proprio carico, nel termine che sarà indicato dall'ente nella comunicazione di aggiudicazione, fornendo i necessari documenti in tempo utile.

Luogo e Data		
Firma leggibile del dichiarante _		

Si allega alla presente dichiarazione:

- copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità
- Attestato di esecuzione del sopralluogo

Note:

nota 1

L'articolo 71 del D.Lgs . n. 59/2010 dispone quanto segue:

- 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
- 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. (36)
- 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. (37)4
- 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
- 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
- 6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
- 7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287

nota 2

Art. 80 Motivi di esclusione

- 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
- 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la

presentazione delle domande.

Nota 3

Per le società, associazioni o organismi collettivi il possesso dei requisiti di requisiti professionali indicati dal sopra citato art. 6 comma 2 della L.R. n. 14/2003 è richiesto al legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione.